DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 2

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

E' autorizzata, dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: "EUPM", prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 , nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.

Versione in vigore dal 21 marzo 2003, non più in vigore dal 27 agosto 2003 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-della-partecipazione-2003/art-2-partecipazione-italiana-alla-missione-di-polizia-dell-unione-europea/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it